


Pubblicato il 08/07/2022

N. 09382/2022 REG.PROV.COLL.
N. 10028/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 10028 del 2021, proposto da

Flavio Verrecchia, rappresentato e difeso dall'avvocato Angela Francesca Canta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Istat - Istituto Nazionale di Statistica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Federico Polidoro, Filippo Oropallo, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensiva,

- della nota della Commissione esaminatrice n. 2045036/21 in data 11.06.2021 "Diario ammessi al colloquio", pubblicata in data 17.6.2021 sulla pagina web del sito istituzionale dell'ISTAT (relativa al "concorso pubblico, per titolo ed esame, a 4 posti di dirigente tecnologo di primo livello professionale"), da cui si evince che il ricorrente non è stato ammesso alla successiva fase del detto concorso, né per l'<area A) – Strategia>, né per l'<area B) – Gestione dei processi statistici e dei

processi organizzativi e amministrativi a supporto della produzione statistica>;

- del Verbale della Commissione esaminatrice n. 3 del 31.7.2020 reso pubblico attraverso la pubblicazione sulla menzionata pagina web soltanto in data 10.9.2021, con il quale la Commissione ha determinato i “Criteri valutazione dei titoli” dei candidati, stabilendo i criteri di attribuzione dei punteggi sia per l'Area A che per l'Area B (la fissazione dei criteri di valutazione vale per entrambe le aree);

- della graduatoria di merito del detto concorso, pubblicata il 9.9.2021 sul sito dell'Istituto:

nonché per la condanna dell'Istituto

all'esibizione della documentazione richiesta dal ricorrente con istanza in data 24.6.2021 il cui accesso è stato differito dall'Istituto all'esito della procedura.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Istat - Istituto Nazionale di Statistica;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 marzo 2022 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Con un unico ricorso la parte ricorrente ha chiesto l'annullamento degli atti relativi alla procedura concorsuale di cui in epigrafe e l'accesso agli atti afferente alla indicata procedura.

Conseguentemente il Collegio, rilevato che la fissazione della camera di consiglio è stata fissata solo per la definizione del procedimento di accesso, dispone la separazione delle indicate istanze giudiziarie.

In prossimità della camera di consiglio la resistente ha prodotto diversi documenti che la parte ricorrente ha ritenuto non esaustivi della istanza di accesso.

Ciò premesso, il Collegio con riferimento alla istanza di accesso agli atti ha rilevato che la stessa non è stata partecipata a tutti i controinteressati, per cui dispone l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami nei termini e con le modalità di seguito indicate:

L'art. 52, comma 2, c.p.a. prevede che il Presidente può autorizzare la notificazione del ricorso “con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile”, e secondo quest'ultimo “il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge”.

Secondo la giurisprudenza che questo Collegio condivide (cfr. T.A.R. Campania - Napoli, Sez. V, ord. 12.11.2014 n. 5848; T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II, ord. 15.04.2015 n. 5565; Id., Sez. III bis, ord. 13.10.2014 n. 4915), l'art. 52, comma 2, cpa, in combinato disposto con l'art. 151 cpc, consente di disapplicare l'art. 150, comma 3, cpc nella parte in cui prescrive l'inserimento dell'estratto dell'atto notificato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, perché l'evoluzione normativa e tecnologica “permette di individuare nuovi strumenti idonei a consentire la medesima finalità di conoscibilità un tempo rimessa alla sola pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con l'indubbio vantaggio, quanto a tale modalità di notificazione, di ovviare all'eccessivo e ingiustificato onere economico della pubblicazione con modalità cartacea”, e che la pubblicazione dei bandi sui siti web istituzionali - prevista dall'art. 19 del decreto legislativo n. 33/2013 al fine di consentire la massima diffusione delle informazioni relative alle procedure concorsuali - può ritenersi espressione di un principio applicabile a tutte le informazioni relative all'iter procedimentale, ivi comprese quelle relative alle impugnative proposte avverso gli atti della procedura.

Stante l'idoneità della pubblicazione della notifica sui siti web istituzionali a contemperare il diritto alla difesa in giudizio dei controinteressati con il diritto di parte ricorrente a non essere esposto a notevoli esborsi economici, sussistono i presupposti per disporre la notificazione, ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a., per pubblici proclami, mediante pubblicazione del presente ricorso e dei motivi aggiunti, sul sito web istituzionale della resistente, nella apposita Sezione prevista dalla legge, con le modalità di seguito esposte.

La pubblicazione dell'avviso sul sito web istituzionale dovrà contenere le seguenti

indicazioni:

- 1) che il giudizio è incardinato dinanzi a questo Tribunale, il numero di registro generale del ricorso;
- 2) il nome del ricorrente e l'indicazione delle Amministrazioni intimate;
- 3) il testo integrale del ricorso;
- 4) i nomi di tutti i controinteressati nei termini sopra indicati;
- 5) il testo integrale della presente ordinanza.

Entro 10 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, la ricorrente dovrà inviare alla resistente, in via telematica, la richiesta di pubblicazione, in uno con le indicazioni sopra indicate.

Entro 15 giorni dal suddetto invio da parte della ricorrente, l'Amministrazione resistente ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale quanto ricevuto.

L'Amministrazione :

- 1) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita;
- 2) subito dopo l'avvenuto adempimento, dovranno rilasciare alla ricorrente un attestato, nel quale si confermi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito, e la parte del sito dove essa è reperibile;
- 3) dovrà inoltre curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati, con l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi).

Entro 10 giorni dall'avvenuta ricezione da parte delle Amministrazioni dell'attestato relativo all'avvenuto adempimento, la ricorrente dovrà depositarlo in giudizio.

Fissa, per il prosieguo, la camera di consiglio, ai soli fini dell'accesso agli atti, del giorno 18 ottobre 2022.

Spese al definitivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) dispone l'incombente istruttorio nei termini di cui in motivazione.

Fissa, per il prosieguo, la camera di consiglio, ai soli fini dell'accesso agli atti, del giorno 18 ottobre 2022.

Spese al definitivo.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 marzo 2022 con l'intervento dei magistrati:

Maria Cristina Quiligotti, Presidente

Claudia Lattanzi, Consigliere

Roberto Vitanza, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Roberto Vitanza

IL PRESIDENTE
Maria Cristina Quiligotti

IL SEGRETARIO